



# COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

Provincia di Macerata

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 64 del 19-12-2018**

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL BUONO PASTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO MENSA.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 18:30, nella sala delle adunanze del Comune di Penna San Giovanni, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

BUROCCHI STEFANO	SINDACO	P
CARDINALI STEFANIA	VICESINDACO	P
BASCIONI GRAZIANO	ASSESSORE	P

Presenti n. 3

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale ERCOLI PASQUALE

Il Presidente Signor BUROCCHI STEFANO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, secondo cui gli Enti Locali godono, tra l'altro, di autonomia organizzativa nell'ambito dei propri statuti e regolamenti, potendo assumere ogni determinazione in merito ritenuta più opportuna al fine di assicurare l'attuazione dei principi di efficienza e di efficacia e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

VISTO l'articolo 89, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, secondo cui gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dal TUEL, provvedono *“all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”*;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici”*;

VISTO, altresì, l'articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., secondo cui *“Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro ((, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici)) sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, ((fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione,)) ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9.”*;

VISTO l'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non può superare il valore nominale di 7,00 euro”*;

PRESO ATTO che l'articolo 1, commi 16 e 17, della legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), ha previsto, con decorrenza 1° luglio 2015, la modifica dell'articolo 51, comma 2, lettera c), del TUIR

approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986, e, pertanto, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente le somme corrisposte a titolo di buono pasto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica;

VISTO l'articolo 45 del CCNL del 14 settembre 2000 del Comparto Regioni e Autonomie locali, per il quale:

*“1. Gli Enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell'art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.*

*2. Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.”;*

EVIDENZIATO che questo Ente, considerata la ridotta dimensione demografica ed organizzativa, non è in grado di istituire il servizio mensa a favore dei propri dipendenti;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale di Penna San Giovanni ritiene di riconoscere ai dipendenti l'erogazione del Buono Pasto sostitutivo del servizio mensa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per l'area della categoria (articoli 45 e 46 del CCNL del 14 settembre 2000 del Comparto Regioni e Autonomie locali) mediante fornitura di *ticket restaurant* (buono pasto), precisando che lo stesso non può essere cedibile a terzi né essere monetizzato;

VISTO il Regolamento per l'erogazione del servizio buono pasto predisposto dal Segretario Comunale e ritenuto meritevole di approvazione;

RITENUTO di formulare indirizzo politico-amministrativo ai relativi Responsabili dei Settori, affinché pongano in essere tutti gli adempimenti necessari a dare attuazione alla volontà manifestata con il presente atto, secondo i criteri e le modalità indicati nell'allegato Regolamento;

VISTI:

- l'articolo 51, comma 2, lettera c), del TUIR approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986;
- l'articolo 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314;

RITENUTO, pertanto, di approvare l'allegato regolamento al fine di disciplinare il sostitutivo del servizio mensa a favore dei dipendenti dell'Ente, tramite l'erogazione del buono pasto;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi dal Segretario Comunale e dal Responsabile Finanziario, a norma degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere, di far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi;

#### DELIBERA

1. DI RICHIAMARE E APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante, sostanziale e motivazionale del provvedimento, a norma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. DI ISTITUIRE il servizio del buono pasto sostitutivo del servizio mensa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti (articoli 45 e 46 del CCNL del 14 settembre 2000 del Comparto Regioni e Autonomie locali) mediante fornitura di *ticket restaurant* (buono pasto), con decorrenza 01.01.2019, secondo i criteri e le modalità indicati nell'allegato Regolamento.
3. DI APPROVARE il Regolamento per l'erogazione del Buono Pasto sostitutivo del servizio mensa, allegato al presente atto.

4. DI DARE MANDATO ai relativi Responsabili dei Settori di curare gli adempimenti connessi e consequenziali al presente atto.

5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai fini informativi alle OO.SS. e alle RSU.

6. DI COMUNICARE il presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito internet, per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Inoltre,

#### LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione immediata al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale: "*4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.*»;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi;

#### DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

# Comune di PENNA SAN GIOVANNI

## (Provincia di Macerata)

### PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

da sottoporre alla GIUNTA COMUNALE nella seduta del 19-12-2018.

---

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL BUONO PASTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO MENSA.**

**Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267**

**PARERE:** in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Favorevole

Data: 19-12-2018

Il Responsabile del servizio

F.to Ercoli Pasquale

---

**PARERE:** in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE

Favorevole

Data: 19-12-2018

Il Responsabile del servizio

F.to DOTT.SSA VITA SONIA

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 64 del 19-12-2018.

---

**IL SEGRETARIO**

F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI

**IL PRESIDENTE**

F.to STEFANO BUROCCHI

---

È copia conforme all'originale.

li 05.05.2020

**IL SEGRETARIO**

DOTT. PASQUALE ERCOLI

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Prot. n. 0002227

Reg. n. 170

Si attesta che, ai sensi dell'articolo 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 05.05.2020.

li 05.05.2020

**IL SEGRETARIO**

F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI

---

**E S E C U T I V I T À**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19-12-2018

perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, TUEL 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, TUEL 267/2000)

li 05.05.2020

**IL SEGRETARIO**

F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI

---